



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 129/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Cirillo Raffaella (cf: CRLRFL71E60L259N), nata a Torre del Greco (NA) il 20/05/1971 e residente in Reggio Emilia, via A. Veneri, n. 1,

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Federica Bassissi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Cirillo per circa euro 46.000,00, riferibili per la maggior parte a finanziamenti non restituiti;

rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili;

che è proprietaria di due autovetture (Fiat Punto, targata [REDACTED] acquistata usata il 13/11/2009; Opel Corsa, targata [REDACTED], immatricolata la prima volta il 14/03/2007);



rilevato ancora che la debitrice ha un'occupazione lavorativa stabile e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.400,00 per 13 mensilità, su cui gravano trattenute per pignoramenti e cessione volontaria del quinto;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un appartamento di proprietà del figlio e non è gravata dall'onere di corrispondere un canone di locazione;

che la ricorrente ha indicato in euro 750,00 l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti e cessione volontaria del quinto;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte della debitrice;

rilevato che la ricorrente ha chiesto che le due autovetture di proprietà siano escluse dalla liquidazione poiché necessarie alla ricorrente per esigenze personali e di lavoro, oltre che perché di valore pressoché nullo;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti



dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Cirillo Raffaella (cf: CRLRFL71E60L259N), nata a Torre del Greco (NA) il 20/05/1971 e residente in Reggio Emilia, via A. Veneri, n. 1;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Federica Bassissi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture Fiat Punto, targata [REDACTED] e Opel Corsa, targata [REDACTED];

VII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 750,00;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



X. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 30/09/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

